

*Approvazione: D.C.C.41/2003
Modifiche:D.C.C. n°29/2004
D.C.C. n°34/2010
D.C.C. n°11/2011
D.C.C. n. 46/2016
D.C.C. n. 62/2016*



COMUNE DI STATTE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E POLIZIA CIMITERIALE (*)

(* Titolo integrato con D.C.C. n. 62 del 29/11/2016)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 344 del T.U.LL.SS approvato con R.D 27.07.34, n 1265, contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi comunali di polizia mortuaria e cimiteriale.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la vigente normativa legislativa e regolamentare statale e regionale in materia.
3. Qualora disposizioni del presente regolamento siano contrastanti con le fonti del diritto gerarchicamente superiori, prevalgono queste ultime.

**ART. 2
DIRITTO DI PRIVATIVA**

1. I servizi locali di polizia mortuaria e del cimitero possono essere espletati oltre che dal Comune, da soggetti esterni, e comunque sotto il diretto controllo dell'Amministrazione comunale ai sensi del D.P.R 10.9.90, n.285.

**CAPO II
DICHIARAZIONE – AVVISO – DENUNCIA DI MORTE
E ACCERTAMENTO DECESSI**

**ART. 3
DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE**

1. La dichiarazione di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è fatta, entro ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei coniugi o da persona convivente del defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da una persona che ne è informata.
3. La dichiarazione di morte è redatta su apposito atto posto a disposizione dall'ufficio comunale, sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale dello stato civile.
4. In caso di morte in un Ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'Amministratore deve trasmettere avviso di morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n° 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".

**ART. 4
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. I medici, a norma dell'art. 1 del D.P.R. 285/1990, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici legali incaricati a seguito di autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa della morte, osservando le disposizioni di cui all'art. 5.
4. La denuncia della causa della morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta , entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica.
5. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni di cui al D.Lgs. n° 230 del 17/03/1995.
6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitaria, epidemiologiche e statistiche.

ART. 5 COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 4.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa della morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della Sanità v'è data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del R.D. 27.7.34, n. 1265.

ART. 6 COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Oltre ai compiti previsti negli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n° 396/2000, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede:

- ad inviare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art. 4, alla Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il Comune ove è avvenuto il decesso.
- a comunicare alla Azienda Sanitaria Locale i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 4.
- qualora risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, l'Ufficiale dello Stato civile dà immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e non rilascia l'autorizzazione al seppellimento se non dopo aver ricevuto il nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria.

ART. 7 ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, il quale deve redigere apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello Stato Civile allega al registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopo finalizzata all'accertamento della morte deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque, non dopo le trenta ore. Sono fatti salvi i casi di decesso per decapitazione, maciullamento, malattie infettive – diffuse e per gli accertamenti avvenuti tramite registrazione con elettrocardiogramma protratta per almeno 20 minuti primi.

ART. 8 MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui al 2° comma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000, sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale competente ovvero negli ospedali dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore sanitario della Azienda Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

ART. 9 RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche resti di ossa umane ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 9.

ART. 11 DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui all'art. 37 del D.P.R. n° 396/2000, si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

ART. 12 TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

() Comma aggiunto con D.C.C. n. 46 del 29/08/2016)*

*(** punto 4 integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)*

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età in gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto le 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi in cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
4. *Per la sepoltura dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 28 settimane viene individuata una apposita area del cimitero comunale, riportata nella planimetria allegata, che potrà ospitare anche i prodotti del concepimento provenienti dal Comune di Taranto nella misura del 50 % (cinquanta per cento). (*)Per sepoltura dei feti s'intende una cassetta contenente più feti e, pertanto, anche il costo della stessa è da intendersi per singola cassetta. (**)*

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 PERIODO ORDINARIO

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato.
2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cui al 2° comma dell'art. 7 e fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 01/04/1999, n. 91 e alla Legge n° 578 del 29/12/1993.

ART. 14 PERIODO RIDOTTO

1. Il Sindaco su proposta del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
 - la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità;
 - il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
 - altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 15 PERIODO PROTRATTO

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 7 e 13, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

ART. 16 PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio competente dell'Unità Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui al D.Lgs. n° 230/1995.

CAPO IV DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
--

**ART. 17
ISTITUZIONE**

1. Nell'ambito del cimitero comunale sono istituiti dal Comune due distinti locali da destinare rispettivamente l'uno a deposito di osservazione e l'altro ad obitorio.

**ART. 18
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE**

1. Nel locale destinato a deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
 - a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerla per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità giudiziaria che ha richiesto il servizio di recupero e trasporto delle salme di persone morte accidentalmente.

**ART. 19
OBITORIO**

1. Nel locale adibito ad obitorio sono assolte le seguenti funzioni obitoriali:
 - a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

**ART. 20
CELLE FRIGORIFERE**

1. Il deposito e l'obitorio sono dotati di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi del 2° comma dell'art. 15 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO V

SERVIZI E TRASPORTO

ART. 21 DEFINIZIONI DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari. L'AUSL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
2. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni: (a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31; (b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale; (c) Trasporto di cadavere.

ART. 22 DISCIPLINA DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86.
4. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
5. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs, 18.8.2000 n.267.
6. Le spese del servizio di trasporto e attività funebri sono a carico del Comune soltanto nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza.
7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da ratificarsi, pena la decadenza di diritto, della Giunta Comunale entro 30 giorni.
8. Il trasporto dei cadaveri, può essere svolto con mezzi propri dalle amministrazioni militari per le salme di militari e dalle congregazioni e dalle confraternite per le salme dei propri soci.
9. Sono esenti dal pagamento dei diritti dovuti al trasporto eseguiti fuori dal territorio comunale i trasporti eseguiti, con mezzi propri delle Amministrazioni Militari.

ART. 23 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

1. Il servizio di illuminazione votiva può essere svolto in concessione secondo le modalità previste dalle convenzioni. La durata della concessione non può eccedere gli anni venti.

Tuttavia è in facoltà dell'Amministrazione Comunale di poter procedere al riscatto di tali servizi pubblici durante il periodo di affidamento in concessione.

2. Qualora i servizi siano svolti in regime di concessione il gestore introiterà interamente i proventi quale remunerazione di tutti i servizi cimiteriali garantiti ai sensi del "Regolamento della gestione dei servizi cimiteriali per l'esecuzione dell'appalto di costruzione e gestione del cimitero comunale" e del contratto sottoscritto. In caso che i suddetti servizi vengano gestiti da terzi, gli stessi dovranno corrispondere al Comune una tariffa da stabilirsi con atto del Consiglio Comunale ai sensi del D.P.R. 285 del 10.9.90, art. 16.
3. Nel caso di concessione e gestione il tempo limite è fissato in anni venti.

ART. 24 SERVIZIO CON MEZZI SPECIALI

1. Il Comune consente a terzi di eseguire nel territorio comunale il trasporto dei cadaveri quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali.
2. In tali ipotesi la spesa del servizio è a totale carico dei richiedenti.

ART. 25 VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto compete all' Azienda Unità Sanitaria Locale competente per il territorio, la quale con un'apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 26 PRECAUZIONI DURANTE IL TRASPORTO

1. Qualora il trasporto dei cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 27 REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI

1. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 20 del D.P.R. 285/1990, i carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 28 RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.
2. Le località ove devono essere ubicate tali rimesse sono individuate alla periferia dell'abitato con apposito atto del Responsabile del Servizio.
3. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio incendi e che il Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria

Locale competente per il territorio abbia dichiarato l' idoneità dei locali e delle relative attrezzature.

4. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.
5. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.

ART. 29 ORARIO MODALITÀ E PERCORSO

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima:
 - a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la vita più breve, anche con corteo a passo;
 - b) durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
 - c) il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene senza corteo al passo;
 - d) il trasporto della salma dal luogo del decesso sino al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;
 - e) le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite o nel luogo di culto o in altro luogo autorizzato, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico e della sicurezza stradale.
2. Il trasporto di salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.
3. Il carro funebre deve giungere al luogo ove prelevare la salma per il tempo strettamente indispensabile per le relative operazioni.
4. Il trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire possibilmente con lo stesso carro funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco.

ART. 30 AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO

1. Il Responsabile del Servizio competente con apposito decreto autorizza l'incaricato:
 - a) del trasporto di un cadavere al cimitero, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
 - b) del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma in luogo diverso dal cimitero;
 - c) del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri per essere seppelliti nel cimitero di altro Comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
2. Il trasporto di un cadavere da un comune ad un altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Responsabile del Servizio competente del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
3. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione rilasciato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente del comune ove è avvenuto il decesso.
5. Per i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art 7 comma 2 del D.P.R. 285 /1990 il rilascio della prescritta autorizzazione è di competenza della A.S.L.
6. Per i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è la pubblica autorità che dispone l'autorizzazione al trasporto rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

**ART. 31
TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusione comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 30 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 37, 38 e 39 seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'articolo predetto.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 35 e 36, quando la morte si dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1.

**ART. 32
TRATTAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la Unità Sanitaria Locale competente per territorio dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 33
TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
DI BERLINO**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

**ART. 34
TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938, n. 1055.

**ART. 35
INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE
DI BERLINO**

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazione determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, a contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa Provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 36

ESTRADIZIONE DALL'ITALIA DI SALME VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa Provincia, corredata dei seguenti documenti:
 - a) Nulla osta per l'introduzione, dall'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) Certificato dell'Azienda Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazione determinate.
2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata, come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

ART. 37

CARATTERISTICHE DELLA CASSA METALLICA E DI LEGNO

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da comune a comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue e estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,880 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere informato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle parti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il

fondo. Le suddette parti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm. , distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. In caso di salme obbligatoriamente contenute in duplice cassa e destinati all'inumazione nel cimitero comunale sono obbligatorie le prescrizioni contenute nell'art. 66 del presente regolamento.
14. Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purchè il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

ART. 38 USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 31, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 39 CASSE DI MATERIALI DIVERSI

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la cassa di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 40 TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. Per il trasporto di cui agli artt. 37 e 38, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 41 TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

**ART. 42
TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI**

1. Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili e di ceneri, fermo restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 27 e 31.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE**

**ART. 43
RISCONTRO DIAGNOSTICO**

1. Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della Legge 15.02.1961, n. 83:
 - a) I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio;
 - b) I cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici;
 - c) Sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del coordinatore sanitario quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 285/90.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. n° 285/90.

**ART. 44
RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 4, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 285/90.

**ART. 45
PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO**

1. Il prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della Legge n° 91 del 01/04/1999 e la Legge n° 578 del 29/12/1993 e successive modificazioni.

**ART. 46
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285/90.

**CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE**

ART. 47

DISPOSIZIONI GENERALI, MANUTENZIONE E CONTROLLO

1. Per i servizi di seppellimento e di custodia dei cadaveri è obbligatorio che il comune sia dotato del cimitero comunale.
2. Il cimitero comunale deve essere rappresentato, compresa la circostante zona inedificabile di rispetto, su una planimetria in scala 1:5000, da aggiornarsi ogni cinque anni o comunque allorché a quello esistente sono apportate modifiche e ampliamenti.
3. Di detta planimetria sono dotati, oltre l'ufficio tecnico e l'ufficio concessioni cimiteriali comunali, anche il custode del cimitero.
4. Il Responsabile del Servizio competente provvede, attraverso gli uffici comunali competenti ovvero per il tramite del gestore dei servizi, alla manutenzione, all'ordine ed alla vigilanza del cimitero come specificatamente approvato nel Regolamento di gestione.
5. Il coordinatore sanitario dell'unità Sanitaria Locale controlla il regolare funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 48

SEPOLTURE CONSENTITE NEL CIMITERO COMUNALE

(*) articolo modificato con D.C.C. n°34/2010

1. *Nel cimitero comunale devono essere seppelliti, quando non sia richiesta altra destinazione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.*
2. *Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia ovvero di persone aventi diritto alla sepoltura in cappella ai sensi dell'art. 94. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.*

ART. 49

SEPOLTURE CONSENTITE NEI COLOMBARI COMUNALI

(*) Comma aggiunto con D.C.C. n°29 del 01/06/2004

1. Possono essere tumulate nel colombario comunale le salme o i resti delle persone, ovunque siano decedute, anche:
 - a) Non residenti in questo Comune all'atto del decesso, ma ivi nate;
 - b) Nate in altro comune, purché almeno uno dei genitori fosse residente in questo Comune all'atto della nascita delle persone da seppellire.
2. Limitatamente ai soli resti mortali è data la possibilità, per i residenti del Comune di Statte da almeno *1 anno*, di richiedere la concessione di cellette presso la Colombaia Comunale per depositare i resti mortali dei propri congiunti defunti che, al momento della richiesta, si trovano presso i Cimiteri di altri Comuni. I resti mortali dovranno appartenere a parenti entro il 3° grado in linea retta o collaterale ovvero appartenere ad affini entro il 2° grado in linea retta o collaterale. Per gli ulteriori requisiti dei richiedenti si rimanda a quanto prescritto all'art.88 del presente regolamento. (*)

ART. 50

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Al cimitero comunale è assicurato un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata, ai sensi del precedente art. 10, dall'Ufficiale di Stato Civile, e inoltre ha in consegna ed aggiorna un apposito registro, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal sindaco, sul quale giornalmente iscrive:

- a) Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, il luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 10; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. I registri di cui al precedente comma sono esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 4. Un esemplare dei precedenti registri è consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.
 5. Il servizio di custodia può essere affidato in concessione.

<p>CAPO VIII COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI</p>

ART. 51
STUDIO TECNICO PRELIMINARE

1. Il progetto per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente, prima di essere approvato dal Consiglio Comunale, è preceduto da uno studio tecnico delle località, dal quale si rilevi in particolare l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.

ART. 52
RELAZIONE TECNICO-SANITARIA
ELABORATI GRAFICI

1. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico sanitaria, la quale, oltre ad illustrare i criteri in base a cui l'Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
 - a) Dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
 - b) Delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio;
 - c) Servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - d) Alloggio del custode ed impianti tecnici.
2. Gli elaborati tecnici devono, in scala graduata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 53
CONDIZIONI DEL TERRENO

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con diporto di terreni estranei.
3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

**ART. 54
ZONA EDIFICABILE DI RISPETTO**

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante una zona di rispetto prevista dall'art. 388 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1285 e successive modificazioni.
2. La zona di rispetto è, nella sua larghezza, costante parallelamente al perimetro esterno del cimitero ed in caso di ampliamento del cimitero esistente non può essere inferiore a 50 metri
3. Entro la predetta fascia di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

**ART. 55
SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AD INUMAZIONE**

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area è calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 81. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) A qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

**ART. 56
ACQUA POTABILE – SCOLI SUPERFICIALI – MURO DI CINTA**

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO IX CAMERA MORTUARIA

**ART. 57
OBBLIGATORIETA'**

1. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta prima del seppellimento.
 2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
 3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funzione come tale la camera mortuaria.
- In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art. 16.

**ART. 58
CARATTERISTICHE**

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

**CAPO X
SALA PER AUTOPSIE**

**ART. 59
CARATTERISTICHE**

1. Il cimitero comunale può essere dotato di una sala per autopsia avente le caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. n. 285/90.

**CAPO XI
OSSARIO COMUNE**

**ART. 60
CARATTERISTICHE**

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di almeno un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

**CAPO XII
INUMAZIONE**

**ART. 61
NATURA DEL SUOLO**

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

**ART. 62
SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DEI CAMPI
CARATTERISTICHE DEI CIPPI**

1. I campi di inumazione, contraddistinti sulla planimetria generale con numero arabo progressivo, riportato anche su cippo o targa di materiale inalterabile infisso sul posto, sono divisi in riquadri.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo arabo.
4. Su ogni cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.
5. I cippi e le targhe sono forniti e posti in opera dal Comune ovvero dal gestore dei servizi.

**ART. 63
CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.
2. Tutte le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono distare l'una dall'altra almeno di metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80.
4. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50.
5. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione

**ART. 64
SEPOLTURA COMUNE DI MADRE E NEONATO**

1. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

**ART. 65
CASSA DI LEGNO**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Lo spessore delle tavole, della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

3. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
4. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.
5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
6. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Su ogni cassa deve essere impresso a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante l'indicazione del nome e del cognome, le date di nascita e di morte del defunto.

ART. 66 CASSE VIETATE

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. È fatto divieto di effettuare, per le inumazioni di cadaveri obbligatoriamente inseriti in duplice cassa, operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali, ai sensi del D.P.R. 285/90, sussiste l'obbligo della duplice cassa, è fatto obbligo alle Imprese private, operanti nel campo del trasporto funebre, di provvedere all'uso di casse metalliche che contengono quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (Barriera) di cui la D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e in caso di inadempienza il feretro non potrà essere accettato per la relativa inumazione.

CAPO XIII TUMULAZIONE

ART. 67 TIPI

1. La tumulazione consiste nel depositare il feretro in un loculo o tumulo o nicchie, ognuno separato dagli altri, realizzati in opere murarie di proprietà del Comune ed affidati in concessione a terzi ovvero di proprietà di privati.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art 37.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 68 CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza della strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le solette orizzontali, devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.

5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura da mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
8. È consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

CAPO XIV CREMAZIONE

ART. 69 PROGETTO DI COSTRUZIONE

1. Il Consiglio Comunale può approvare il progetto per la costruzione di un crematorio all'interno del cimitero comunale soggetto alla vigilanza del Sindaco.
2. Al progetto è allegata una relazione illustrante le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

ART. 70 TITOLARI DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere può essere attuata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso da defunto ovvero in mancanza di disposizione testamentaria, sulla base della volontà del coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato.
3. Coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, à sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato con firma autografa o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

ART. 71 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Il Sindaco autorizza la cremazione del cadavere, purché la relativa istanza sia corredata dalla documentazione comprovante la volontà del defunto o dei parenti espressa ai sensi dell'art. 70 e da certificato redatto, in carta libera, dal medico curante del defunto o dal medico necroscopo, con firma autenticata da coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 72

MODALITA' DELLA CREMAZIONE

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

ART. 73 CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, all'esterno della quale devono essere riportati, in modo indelebile, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e la data di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, le cui dimensioni devono essere tali da poterle riporre nelle apposite cellette di cui all'art. 74, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terra cotta o in cristallo opaco o in altro materiale che garantisca la conservazione delle ceneri.

ART. 74 COLOMBAIO PER URNE E CINERARIO

1. Al fine di accogliere e conservare le ceneri rinvenienti dalla cremazione il cimitero comunale deve essere dotato:
 - a) Di un colombario comunale, costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata un a sola urna contenente le ceneri di un cadavere;
 - b) Di un cinerario comune, nel quale sono raccolti collettivamente, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per la quale sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti.
3. All'esterno di ciascuna celletta devono essere indicati gli stessi estremi del defunto riportati sull'esterno dell'urna accolta nella stessa.

ART. 75 TRASPORTO DELLE URNE

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione è disciplinato dal 5° comma dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 76 CONSEGNA DELLE URNE

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 27.7.34 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui sono custodite le ceneri.

<p style="text-align: center;">CAPO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</p>

ART. 77 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Con provvedimento del Sindaco sono regolate le esumazioni ordinarie delle salme inumate nelle fosse, da effettuare dopo 10 anni dalla loro rispettiva sepoltura.
2. Le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell'ossario comunale, salvo che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle, nelle cassettoni di zinco previste dall'art. 42, per deporle in cellette e loculi posti dall'interno del cimitero di proprietà comunale o di privati.
Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni

ART. 78 MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri il Ministero della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
2. Quando si accerti che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri in periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

ART. 79 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate nella fossa possono essere effettuate prima del periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
 - a) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagine nell'interesse della giustizia;
 - b) Su autorizzazione del sindaco, al fine di trasportarle in altre sepolture all'interno dello stesso cimitero o in altri cimiteri o di cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. o di suo delegato e dell'incaricato del servizio in custodia.

ART. 80 DIVIETI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. o il suo delegato dichiarino che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 81 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni di salme depositate in loculi, nicchie, o cripte salvo quelle tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
5. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 82 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
3. Si applicano per le estumulazioni le norme di cui all'art. 79 riguardanti le esumazioni straordinarie.

ART. 83 DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 84 OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo del presente defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché provveda alla loro consegna ai parenti.

CAPO XVI RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

ART. 85 SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.M.A. n° 219 del 26/06/2000.
2. Il Comune provvede alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali attraverso il Servizio di Igiene Urbana svolto secondo le modalità indicate nelle suddette normative di riferimento.

ART. 86 MATERIALI RESIDUI

1. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale, previa autorizzazione del Sindaco.
2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano della disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione, ne dispone lo smaltimento.
3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

CAPO XVII CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 87 PREVISIONI NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il piano regolatore cimiteriale previsto dal D.P.R. n. 285 del 10.9.90, art. 54, deve prevedere distintamente le aree destinate:
 - a) per i campi comunali a sistema di inumazione;
 - b) per i campi privati a sistema di inumazione;
 - c) per le sepolture comunali a sistema di tumulazione (loculi e cellette nel colombario comunale);
 - d) per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro);
 - e) per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività (cappella).
2. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare, per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), d) ed e), le superfici delle aree rispettivamente concedibili a privati.
4. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi o con nomi di fiori e piante.
5. Nel caso di Concessione per la costruzione e per la gestione del cimitero i prezzi per la concessione dei suoli sono quelli rinvenienti dalla migliore offerta resa in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

SEZIONE 1 NORME COMUNI

ART. 88 LE CONCESSIONI

() Comma aggiunto con D.C.C.n°34/2010
(** Punto 13 integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)*

1. Hanno diritto ad ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale per la realizzazione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale singola, doppia, per famiglie e per collettività, di loculi e cellette nei colombari comunali:
 - a) le persone maggiorenni residenti in questo Comune da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della predetta istanza;
 - b) le persone maggiorenni nate in questo Comune (o nella borgata se prima del 1993), anche se aventi la residenza in altro Comune;
 - c) le persone ascendenti o discendenti in linea retta di 1° grado di persone nate in questo Comune (o nella borgata se prima del 1993) ovvero residenti da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della predetta istanza;
 - d) limitatamente alla concessione di aree per cappelle ad uso di collettività, le associazioni di persone regolarmente costituite ai sensi dell'art. 93;
 - e) limitatamente alla concessione per l'uso di loculi e cellette dei colombari comunali hanno diritto ad ottenere, previa apposita istanza scritta, le persone maggiorenni residenti in questo Comune da almeno un anno antecedente alla data di presentazione della predetta istanza;
1. bis) *Limitatamente alla concessione di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale singola, doppia e per famiglia, con l'esclusione di loculi e cellette nei colombari comunali, hanno diritto ad ottenere, previa apposita istanza scritta, le persone maggiorenni e residenti in comuni limitrofi; (*)*
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile del Servizio o dal gestore del cimitero qualora lo stesso sia stato realizzato in regime di costruzione e concessione, secondo l'ordine cronologico di pervenimento delle rispettive istanze, previo accertamento del versamento della tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari;
3. Solo in caso di morte improvvisa e violenta è consentito derogare al predetto criterio cronologico soltanto per il rilascio della concessione di area a sistema di tumulazione individuale;
4. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e le loro rispettive durate, previste dal presente regolamento, decorrono dalla data di stipula dell'atto di concessione;
5. Sull'atto di concessione, da stipulare in forma pubblica e/o pubblica amministrativa, con ogni spesa inerente e conseguente a totale carico del concessionario, devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario e l'area o il loculo concesso, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo;
6. Ogni tipo di concessione è rinnovabile, a condizione che sussistano sufficienti disponibilità di uguali sepolture, entro tre mesi dalla sua scadenza, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, pena la decadenza di diritto;
7. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Responsabile del Servizio, previo manifesto pubblico, da affiggere all'albo del cimitero ed al suo interno, nonché in luoghi pubblici, avverta gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo all'esumazione o estumulazione delle salme e alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha la facoltà di riutilizzarla in concessione o demolirla e dare in concessione l'area;
8. Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili le comunicazioni agli stessi si hanno per notificate dopo la loro affissione contemporanea per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio e all'albo tenuto presso il cimitero;
9. Ai fini del rilascio delle concessioni di aree per la edificazione di cappelle e sepolcri privati a sistema di tumulazione singola o doppia siti in nuovi lotti, ovvero di loculi di un nuovo colombario comunale, è affisso apposito bando pubblico, con cui il Sindaco rende noti i criteri, i termini e le modalità per presentare le istanze.
10. Tutti coloro che avessero presentato istanza precedentemente alla pubblicazione di detto bando, dovranno confermare la richiesta di concessione già presentata, con specifico riferimento ai termini e modalità previste nel bando.

11. Pertanto le istanze di conferma, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, daranno diritto a conservare il numero progressivo cronologico dato dal protocollo di arrivo dell'istanza presentata prima della pubblicazione del bando.
12. Nel caso di concessione del cimitero a soggetto gestore, le concessioni sono rilasciate direttamente dal concessionario – gestore secondo le modalità previste dal regolamento della gestione dei servizi cimiteriali.
13. Sui tumuli singoli o doppi del cimitero si potranno realizzare apposite cellette /ossario singola o doppia a seconda dei tumuli esistenti; inoltre, gli stessi tumuli sottostanti, liberati, potranno essere concessi, previa formale richiesta, prioritariamente ai familiari fino al secondo grado di parentela. (**)

ART. 89 DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a forme oggetto di lucro e di speculazione.
2. Il concessionario che delle sepolture concesse faccia oggetto di lucro o di speculazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo della tariffa della concessione vigente al momento della consumazione dell'illecito.
3. È vietato al concessionario di un'area destinata a costruzione privata per tumulazione o ad inumazione collettiva venderle o affittarne anche parte dei loculi, delle cellette, delle fosse o parte della costruzione, pena la nullità di diritto dell'atto di compravendita o di affitto.
4. Le concessioni per l'uso delle aree per campi privati a sistema di inumazione collettiva, delle aree per la costruzione di sepolcri privati a sistema di tumulazione individuale o collettiva, dei loculi e delle cellette dei colombari comunali non sono mai trasferibili a terzi, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.
5. In caso di costruzione del nuovo cimitero con il sistema di appalto della costruzione e gestione il gestore si sostituisce all'Ente concedendo direttamente i manufatti e le relative aree ai soggetti privati remunerando l'investimento anticipato per la costruzione con l'introito dei proventi derivanti dalle concessioni stesse. La fattispecie suddetta non rappresenta ipotesi di speculazione ai sensi dei commi precedenti.

ART. 90 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali secondo i seguenti criteri:
 - a) Per le aree, i loculi e le cellette di nuova costruzione si deve tenere conto, rispettivamente per ogni tipo di concessione, del costo di acquisizione delle aree nette utilizzate, delle opere realizzate per renderle funzionali e della manutenzione rapportato ad ogni unità da concedere ;
 - b) Per le tariffe di cui alla precedente lettera a. già determinate va operata annualmente la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
 - c) Per le concessioni da rinnovare o da rilasciare per la prima volta inerenti aree, loculi e cellette realizzati precedentemente al presente regolamento, la rispettiva tariffa è determinata dal consiglio comunale annualmente su proposta della Giunta Comunale formulata in sede di relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione;
 - d) Per le fosse nei campi comunali a sistema di inumazione la tariffa per ogni fossa è pari alla tariffa per le altre salme aventi titolo alla sepoltura nel cimitero di questo Comune.
2. Per ogni concessione è corrisposta una cauzione, in denaro o con polizza fidejussoria di importo pari alla metà della tariffa a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere e per risarcire eventuali danni o inadempienze, da rimborsare a condizione che l'opera sia stata realizzata entro il predetto termine e senza danni alle strutture cimiteriali comunali o private.

3. La Giunta Comunale può esentare dal pagamento della tariffa per la sepoltura nelle fosse dei campi comunali a sistema di inumazione nell'ipotesi dei non abbienti e dei cittadini che versano in condizioni disagiate, previa relazione a cura dell'assistente sociale del Comune.
4. Nel caso di Concessione per la costruzione e per gestione del cimitero la disciplina e i prezzi dei manufatti da concedere e delle relative aree sono quelli rinvenienti rispettivamente dal regolamento per la gestione e dalla migliore offerta resa in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

SEZIONE II CONCESSIONI PER INUMAZIONI

ART. 91 CONCESSIONI PER INUMAZIONI

1. L'uso di ciascuna fossa dei campi comunali a sistema di inumazione è concessa, per la durata di dieci anni, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle fosse disponibili. Tale uso non è rinnovabile e non trasferibile ad altri.
2. Sulle predette fosse non è consentito, al di fuori del cippo apposto dal Comune, realizzare opere o manufatti di qualsiasi tipo.
3. Le aree da destinare a campi privati a sistema di inumazione per famiglia o collettività hanno una superficie uguale a quella delle aree da destinare a tumulazioni private a sistema collettivo ed il loro uso è concesso per la durata e verso la corresponsione della tariffa uguali a quelle di queste ultime aree.
4. Il rilascio della concessione per l'uso delle aree di cui al 3° comma è condizionato alla realizzazione, per ognuna di esse, di adeguato ossario o colombario per cellette, da utilizzare esclusivamente per i resti delle salme esumate nella stessa area.
5. Il diritto d'uso delle fosse dei campi privati a sistema di inumazione collettivo di cui al 3° comma e la relativa concessione sono soggetti allo stesso stato giuridico previsto per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività
6. Sulle fosse dei campi privati è consentito apporre soltanto stele o cippi uguali, di colore bianco, sui quali riportare obbligatoriamente il nome e cognome, la data di nascita e di morte della persona sepolta.

SEZIONE III CONCESSIONI DI AREE PER TUMULAZIONI

ART. 92 CONCESSIONE PER SEPOLCRO PRIVATO

*(*Comma modificato con D.C.C.n°11/2011)*

1. *L'uso dell'area per la costruzione di un sepolcro privato a sistema di tumulazione, individuale o plurimo, ma per non più di due salme, è concesso, per la durata di 99 anni, soltanto per la sepoltura dei concessionari e dei loro familiari, degli aventi causa, ovvero di persone che risultino essere state con loro conviventi. (*)*
2. *Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari. (*)*

ART. 93 CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'

() Comma modificato con D.C.C. n°34/2010*

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella privata per famiglia o per collettività può essere concesso a persona fisica o ad associazione di persone per la durata di 99 anni, salvo rinnovo.
2. *L'associazione di persone affinché possa ottenere la concessione di cui al precedente 1° comma deve avere i seguenti requisiti:*
 - *essere costituita a mezzo di atto pubblico civile o ecclesiastico;*
 - *l'atto costitutivo deve prevedere espressamente: come unico e prevalente scopo societario quello di mutuo soccorso tra i soci; l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro o di speculazione. (*)*
3. La stessa area può essere concessa in uso per la costruzione di una cappella destinata a non più di due famiglie.
4. Il concessionario di una cappella di famiglia non può ottenere altra uguale concessione di area, tuttavia ai discendenti del concessionario che non abbia alienato le mura della cappella e che sia famiglia con numerosa prole può essere concessa una nuova area per la costruzione di una nuova cappella, qualora la precedente risulta esaurita e previa relazione del responsabile del cimitero e dell'ufficiale sanitario.
5. La proprietà e l'uso dei loculi e delle cellette possono essere ripartiti, con scrittura privata autenticata o con atto notarile, da prodursi al comune, tra i titolari. La rinuncia da parte di un titolare della propria quota a favore indistinto degli altri titolari deve risultare come sopra.

ART. 94 AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA

1. Il diritto alla sepoltura nella cappella di famiglia è riservato, sino al limite della capienza, al concessionario ed al suo coniuge, nonché ai loro parenti in linea diretta senza limiti di grado e di sesso, e ai rispettivi coniugi o di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme che abbiano acquisito particolare benemeranza nei confronti del concessionario.
2. Nella concessione può essere espressamente previsto, su istanza del concessionario, che il diritto di cui al precedente comma sia esteso anche ad altre persone purché parenti anche in linea collaterale od affini sino al 2° grado civile, ovvero limitato ad alcuni degli aventi diritto di cui al 1° comma. Tali limiti o estensioni possono essere previsti pure nel testamento del primo concessionario.
3. Eccezionalmente e per comprovare motivazioni il Sindaco può concedere che nella cappella di famiglia si possa accogliere per non oltre due anni la salma di persona diversa da quelle aventi diritto, e ciò a condizione che la cappella abbia ancora almeno altri due loculi disponibili e che sia corrisposta al Comune una tariffa pari ad un terzo della tariffa vigente per il loculo del colombario comunale. Trascorso il periodo concesso, la salma deve essere trasferita in altra sepoltura autorizzata ovvero rinnovata la concessione per un uguale periodo verso la corresponsione al comune della tariffa pari al doppio della prima.
4. Il diritto alla sepoltura nella cappella di una collettività, quali confraternite religiose, congregazioni di carità, società di mutuo soccorso, ecc., è riservato nei limiti della capienza, alle salme delle persone regolarmente iscritte in vita a tali forme di associazione.
5. Per rendere disponibili i loculi bisogna estumulare le salme secondo l'ordine cronologico di decesso.
6. L'estumulazione non può avvenire prima di 15 anni dal decesso, salvo che non sia autorizzato dal medico necroscopo.
7. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita urna e conservati nella celletta ossario nell'ambito della stessa cappella.

ART. 95 PROGETTO E COSTRUZIONE DEL SEPOLCRO E DELLA CAPPELLA

1. Il concessionario di un'area per la costruzione di un sepolcro o di una cappella deve presentare al Comune rispettivamente entro tre mesi ed entro sei mesi dal rilascio della concessione il progetto relativo, composto dagli elaborati preventivamente determinati dall'ufficio tecnico comunale e comunicati insieme alla concessione cimiteriale.
2. Sul progetto sono espressi i pareri, dapprima, dall'ufficio tecnico comunale e del coordinatore sanitario dell'unità Sanitaria Locale.
3. Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione a costruire entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto o dei documenti integrativi eventualmente richiesti.
4. Nell'atto di autorizzazione è definito il numero dei loculi per la tumulazione di salme ed il numero delle cellette ossario, queste ultime almeno apri al doppio dei loculi, di cui la cappella deve disporre.
5. L'autorizzazione è notificata al destinatario ai sensi di legge facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
6. La costruzione del sepolcro deve essere completata entro dodici mesi dalla data di ricevimento dell'autorizzazione, pena la decadenza dalla concessione d'uso dell'area o dell'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione prestata.
7. La costruzione della cappella di famiglia o per collettività deve essere iniziata entro un anno dalla data di ricevimento dell'autorizzazione ed ultimata entro due anni dalla data di inizio, pena la decadenza della concessione d'uso dell'area e dall'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione prestata.
8. Qualora il cimitero sia realizzato con il sistema dell'appalto di costruzione e gestione i progetti delle cappelle e tumuli privati saranno oggetto dell'offerta e valutati dalla commissione di gara.

CAPO IV MANUTENZIONE - DECADENZA E RINUNCIA
--

**ART. 96
MANUTENZIONE**

1. Il concessionario ed i suoi eredi hanno il dovere di completare i lavori di realizzazione delle sepolture entro i perentori termini previsti dal presente regolamento, nonché di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene dell'area o della costante manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Il Responsabile del Servizio, qualora non si adempia ai predetti obblighi, dapprima diffida e, poi, ordina al concessionario l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili, assegnando un congruo termine entro cui provvedere con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.
3. I provvedimenti del responsabile, nel caso non sia possibile notificare al concessionario ed ai suoi eredi, si intendono notificati con l'affissione per 15 giorni consecutivi contemporaneamente all'Albo Pretorio del comune ed all'albo apposto all'ingresso del cimitero.
4. L'eventuale inadempienza ai provvedimenti del Responsabile del Servizio di eseguire la manutenzione comporta la decadenza della concessione.
5. Qualora il cimitero sia realizzato con il sistema dell'appalto di costruzione e gestione il gestore è tenuto a realizzare le opere e provvedere alla loro manutenzione nei termini e ai sensi di quanto prescritto nel regolamento di gestione e da quanto rinveniente dal progetto offerta.

**ART. 97
DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Responsabile del Servizio, dichiara con apposito provvedimento, la decadenza della concessione cimiteriale nei seguenti casi:
 - a) quando non sia presentato il progetto per la costruzione entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 95;
 - b) quando sono realizzate opere senza la prescritta autorizzazione;
 - c) quando i lavori di costruzione della sepoltura non siano ultimati nei rispettivi termini previsti dai commi 6° e 7° dell'art. 95;
 - d) quando nelle sepolture sono accolte salme di persone non aventi il diritto al seppellimento;
 - e) quando delle sepolture si faccia oggetto di lucro o speculazione; quando non si adempie al provvedimento del Responsabile del Servizio competente con cui si ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria che possa mettere in pericolo la staticità dell'immobile o per altri motivi di natura igienico sanitaria;
 - f) quando non vi siano eredi del concessionario.
2. La deliberazione dichiarativa della decadenza è notificata al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune e all'albo cimiteriale.
3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nella piena, legittima e disponibilità materiale dell'area cimiteriale, che può essere concessa ad altri.
4. Qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il concessionario dell'area ha il diritto di asportare le cose mobili di sua proprietà, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Responsabile del Servizio. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre se sono custodite urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.
5. Se il titolare non presenta, entro un anno dalla data di notifica della deliberazione di decadenza, istanza per demolire la sepoltura o asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e può chiedere solo al comune di acquistare la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi e delle cellette di proprietà comunale ovvero ceduto in concessione per non oltre 99 anni a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento e il predetto valore economico delle opere edilizie.

ART. 98 RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. La rinuncia della concessione è possibile soltanto quando l'area per l'inumazione o la sepoltura non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme ovvero si siano rese libere per il trasferimento delle salme in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.
 2. La rinuncia alla concessione di cui al precedente 1° comma dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:
 - a) del 90%, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione, di cui al 1° comma del precedente art 95;
 - b) del 80%, nell'ipotesi che la costruzione del sepolcro non sia ultimata ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini rispettivamente indicati dal 6° e 7° comma del precedente art. 95.
- In tali casi il concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale.
3. Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Sindaco ovvero può cederne la proprietà al Comune al prezzo stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale. La mancata asportazione nel predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquistare al Comune stesso la proprietà delle stesse opere, che possono essere demolite o cedute in concessione ai sensi del 6° comma dell'art. 97.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque seguendo l'ordine cronologico delle eventuali richieste, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e si impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto dall'art. 95.
5. La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta di proprietà del Comune entro un anno dal rilascio della concessione e purchè non si sia data accoglienza alla salma o all'urna dà diritto al rimborso del 90% della tariffa pagata.
6. Nel caso di realizzazione del cimitero in regime di costruzione e gestione la rinuncia può essere fatta entro la consegna del manufatto è dà diritto alla restituzione del 90% della somma anticipata.

SEZIONE V
CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

ART. 99
ALTEZZA E SUPERFICIE

1. Dal piano di calpestio del marciapiede al finito o dalla quota di riferimento assegnata dall'Ufficio Tecnico Comunale, l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente indicata:
 - a) sepolcro per tumulazione di una o due salme: 2,00 mt.;
 - b) cappella per famiglia: 6,50 mt.;
 - c) cappella per collettività 9,50 mt..
2. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui può essere utilizzata per verde esterno non oltre il 10%.

ART. 100
RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro.
È consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro soltanto nella misura massima del 20% della superficie complessiva di ciascuna facciata.
2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa sepoltura e di colore bianco o comunque chiaro.
3. I serramenti devono essere di colore bianco o nero o scuro (marrone, grigio scuro, ecc.).
4. Le vetrate possono essere decorate purché con motivi e tinte consoni al luogo ed all'arte funeraria.

ART. 101
NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. Il numero di loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore a sette, mentre per ciascuna cappella di collettività è determinato con il permesso a costruire per la sua realizzazione.
2. Al di sotto del piano di marciapiedi o della quota di riferimento è consentita la tumulazione soltanto nella cappella ad uso di collettività, per un solo piano la cui altezza netta non può essere superiore a metri 3,00.
3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere dotato di un numero di cellette almeno pari al doppio del numero dei loculi.
4. I loculi e le cellette ossari devono essere di dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti:

DIMENSIONI LOCULI	CELLETTE	URNE CINERARIE	
larghezza	cm. 80	cm. 40	cm. 30
lunghezza	cm. 225	cm. 70	cm. 30
altezza	cm. 70	cm. 30	cm. 50

ART. 102 PROGETTO

1. Il progetto per la costruzione del sepolcro o della cappella deve essere presentato al Responsabile del Settore Tecnico Comunale, completo di ogni documentazione a corredo, con le modalità previste specificatamente dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.
2. In caso di costruzione e gestione i progetti di cui al comma 1 saranno presentati in sede di gara dall'offerente.

ART. 103 PERMESSO A COSTRUIRE

1. Il Responsabile del Servizio competente rilascia il permesso per consentire la costruzione di un sepolcro, di una cappella o di un ossario conformemente al progetto presentato, sul quale hanno espresso i propri distinti pareri obbligatori il Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale e il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Prevenzione della A.S.L.
2. Il parere igienico sanitario del Dirigente della A.S.L. è anche vincolante.
3. Il Responsabile del Servizio esamina il progetto, oltre che dal punto di vista tecnico costruttivo ed igienico sanitario, anche sotto l'aspetto estetico dell'opera in modo da assicurare che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze artistico spirituali del cimitero; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera nel suo complesso sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.
4. In caso di costruzione e gestione il permesso a costruire si considera rilasciato al momento dell'aggiudicazione, condizionato al rilascio successivo, ma precedente alla costruzione, del parere vincolante dell'A.S.L. sulla conformità igienico-sanitaria delle opere da realizzare.

ART. 104 ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

1. I lavori sono eseguiti durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale ed in conformità al progetto autorizzato, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.
2. Il concessionario ha l'obbligo:
 - a) di comunicare all'Ufficio Tecnico, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa e del Direttore dei lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;
 - b) di comunicare l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
 - c) di richiedere il sopralluogo del tecnico comunale e del Dirigente del Servizio di Igiene della A.S.L., ai fini dell'emissione dei rispettivi nulla osta alla utilizzazione della sepoltura.
3. Il Responsabile del Servizio competente, su segnalazione scritta del tecnico comunale e/o del Dirigente Sanitario, può prescrivere modifiche alle opere costruite in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge.
4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti l'abilitazione e le competenze professionali, nonché quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

SEZIONE VI

LAVORI E IMPRESE PRIVATI

ART. 105 ORARIO E PERMESSO

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro da eseguirsi da parte dei privati, direttamente o a mezzo di imprese, possono essere svolti all'interno del cimitero soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, ad eccezione dei giorni festivi.
2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 1° all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale comunica al custode del cimitero quando i lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del Direttore dei lavori.

ART. 106 CANTIERE

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.
2. È vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico, presso gli uffici preposti dal Comune.
3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e continua pulizia dei luoghi circostanti. I materiali di scavo ed i rifiuti sono di volta in volta trasportati fuori dal Cimitero nella discarica pubblica autorizzata.
5. È fatto obbligo al concessionario e all'impresa di ripulire e ripristinare quotidianamente il terreno o il luogo danneggiato.
6. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché le misure predette siano rispettate.
7. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.
8. Nel cimitero possono essere introdotti, lungo i percorsi consentiti, veicoli a motore per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.

ART. 107 RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

CAPO XVII PERSONALE COMUNALE

ART. 108 DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

(* art. integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono

disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico e dall'annessa pianta organica del personale di questo Comune.

2. Nel caso di affidamento dei servizi cimiteriali a soggetto gestore, il personale dovrà essere qualificato per svolgere le funzioni previste dagli artt. 109, 109 bis e 110 del regolamento.(*)
3. In caso di realizzazione del cimitero comunale con il sistema dell'appalto di costruzione e gestione si rinvia per la quantità e la qualifica del personale al regolamento per la gestione dei servizi cimiteriali.

ART. 108 bis (*) PERSONALE DEL CIMITERO

(* art. integrato con DCC n. 62 del 29/12/2016)

Il personale che opera all'interno del cimitero è tenuto alla scrupolosa osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero segnalando tempestivamente a chi di competenza eventuali trasgressioni.

2. Il personale è tenuto, altresì:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- ad indossare una divisa specifica per le funzioni che svolge nonché consona alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte dei visitatori o di ditte e/o imprese di pompe funebri;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività relative ai servizi cimiteriali, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

ART. 109 NECROFORO – CUSTODE

(*Punto 3 lettera b integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)

1. Il necroforo – custode è un dipendente comunale di ruolo ovvero dipendente del gestore.
2. Egli provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario di apertura al pubblico.
3. Spettano al necroforo – custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
 - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere aggiornato il registro, come previsto nell'art. art 109 Bis. (*);
 - c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri depositi nella sala di osservazione;
 - d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

- e) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
 - f) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
 - g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
 - i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
 - j) coadiuvare l'interratore.
4. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il necroforo trasmette all'Ufficio di Stato Civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni riferentesi all'anno precedente;
5. Entro il mese di maggio di ogni anno, il necroforo redige un elenco, da trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, degli attrezzi di cui ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

ART. 109 bis (*)
REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMENTERIALI

**(art. integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)*

Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Responsabile del Servizio in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 110
INTERRATORE

1. All'interratore sono assegnate le seguenti mansioni:
- a) escavare le fosse occorrenti per le inumazioni e deporvi le salme nei campi comuni;
 - b) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
 - c) provvedere alle estumulazioni nel colombario comunale;
 - d) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
 - e) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed a bruciare i rifiuti speciali presso l'inceneritore se previsto;

- f) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno del cimitero e di quelli esterni di accesso allo stesso;
- g) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree.

CAPO XVIII
POLIZIA INTERNA-CIMITERIALE (*)
(* titolo capo integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)

ART. 111
APERTURA AL PUBBLICO
(** punto 1 e 2 sostituiti con DCC n. 62 del 29/11/2016)

1. L'orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale è il seguente:
 - Dal 1° Ottobre al 29 Ottobre dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00 Domenica e festivi dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Per la festività della B.V. Maria SS del Rosario dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
 - Dal 30 Ottobre al 25 Marzo dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00:
Domenica e festivi dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Per le festività di tutti i Santi Commemorazione dei defunti, Immacolata Concezione e Santo Natale dalle 7.00 alle 17.00 orario continuato.
 - Dal 26 Marzo al 30 settembre dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00; domenica e festivi dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.
Per le festività della Domenica delle Palme e Pasqua dalle ore 7.00 alle ore 13.00 dalle ore 15.00 alle ore 19.00. (**)
2. Il predetto orario potrà essere variato, secondo le necessità, con ordinanza del Sindaco.(**)
3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Sindaco.
4. La chiusura del cimitero è preavvertita nell'ultima mezzora con apposito suono di campana o sirena, da far suonare per due volte a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.
5. Nei giorni di particolari avversità atmosferiche il custode, previa autorizzazione del Sindaco, può chiudere il cimitero, salvo i servizi di accoglimento salme.

ART. 112
LIMITI DI ACCESSO E COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO –
RESPONSABILITA' (*)

(* integrato titolo, integrati punti 1, 3 e 4 con DCC n. 62 del 29/11/2016)

1. *Nel cimitero, non si può entrare che a piedi.*
Per i diversamente abili e/o persone con grave disabilità nella deambulazione, l'Amministrazione metterà a disposizione degli stessi, all'interno del cimitero, mezzi appropriati in autogestione senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale ().*
Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero è consentita nei limiti previsti con ordinanza del Sindaco esclusivamente a persone o imprese che eseguono lavori, *preventivamente autorizzati*,(*) all'interno del cimitero.

2. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
 - b) introdurre armi, cani o altri animali;
 - c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti di autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
3. I trasgressori verranno sanzionati di cui di cui al DPR n. 285/1990 ai sensi delle vigenti disposizioni in materia penale.(*)
4. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque causi danni a persone o cosa, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. (*)

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 113 RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 114 DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamenti irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:
 - a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
 - b) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, o oggetti non attinenti al culto dei defunti;
 - c) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune;

- d) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
 - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
 - f) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati;
 - g) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza l'autorizzazione del Sindaco e del concessionario;
 - h) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.
2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco anche sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

ART. 115 LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI

1. Il potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione della salma o del suo sepolcro o chiedere l'autorizzazione al Sindaco per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea diretta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.
2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la data del relativo decesso del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".
3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Sindaco. Nella richiesta di una epigrafe in lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.
4. Ad eccezione dei fiori e dei ceri transitori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.
5. Le fotografie da collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.
6. Il Sindaco, in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

ART. 115 bis (*) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI **(art. integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)*

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Dal 1 giugno al 30 settembre sono vietati gli ornamenti di fiori freschi nelle colombaie comunali.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 115 ter (*) CATALOGAZIONE TOMBE STORICHE **(art. integrato con DCC n. 62 del 29/11/2016)*

L'Ufficio Responsabile provvederà alla Catalogazione delle Tombe storiche presenti al Cimitero, ai sensi del codice dei Beni Culturali (Decreto legislativo n.42 del 22.01.2014 e successive modifiche e integrazioni). Su tali tombe sarà possibile eseguire unicamente interventi di Restauro Conservativo.

ART. 116

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO (*) - DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

** (integrazione al titolo e al punto 2 con DCC n. 62 del 29/11/2016)*

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale, secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.
2. Sono tenuti ben in vista al pubblico all'Ufficio Comunale e nel Cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) Elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) Elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) Elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge / Agosto 1990, n.241. (*)

ART. 117

ABROGAZIONE DI ALTRE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.

ART. 118

NORME GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono tutte le norme contenute dal D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, nonché quelle del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27/07/1934, n° 1265 e D.P.R. n° 396 del 3/11/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 119

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato, entra in vigore ed è pubblicizzato ai sensi dello Statuto di questo Comune.

INDICE

ART.	TITOLO	PAG.
	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
2	DIRITTO DI PRIVATIVA	2
	CAPO II DICHIARAZIONE – AVVISO – DENUNCIA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI	
3	DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE	2
4	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	2
5	COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE	3
6	COMPITI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	3
7	ACCERTAMENTO DELLA MORTE	3
8	MEDICO NECROSCOPICO	4
9	RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI	4
10	AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	4
11	DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI	4
12	TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI	4
	CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	
13	PERIODO ORDINARIO	5
14	PERIODO RIDOTTO	5
15	PERIODO PROTRATTO	5
16	PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE	5
	CAPO IV DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	
17	ISTITUZIONE	6
18	DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	6
19	OBITORIO	6
20	CELLE FRIGORIFERE	6
	CAPO V SERVIZI E TRASPORTO	
21	DEFINIZIONI DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITA' FUNEBRE	7
22	DISCIPLINA DEL TRASPORTO E DELL'ATTIVITA' FUNEBRE	7
23	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE	7
24	SERVIZIO CON MEZZI SPECIALI	8
25	VIGILANZA E CONTROLLO	8
26	PRECAUZIONE DURANTE IL TRASPORTO	8
27	REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI	8
28	RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI	8
29	ORARIO MODALITA' E PERCORSO	9
30	AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO	9
31	TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE	9
32	TRATTAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	10
33	TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO	10
34	TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO	10
35	INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO	10

36	ESTRADIZIONE DALL'ITALIA DI SALME VERSO GLI STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO	11
37	CARATTERISTICHE DELLA CASSA METALLICA E DI LEGNO	11
38	USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO	12
39	CASSE DI MATERIALI DIVERSI	12
40	TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO	12
41	TRASPORTO CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE	12
42	TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI	12
	CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE	
43	RISCONTRO DIAGNOSTICO	13
44	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	13
45	PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO	13
46	AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	13
	CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE	
47	DISPOSIZIONI GENERALE, MANUTENZIONE E CONTROLLO	13
48	SEPOLTURE CONSENTITE NEL CIMITERO COMUNALE	14
49	SEPOLTURE CONSENTITE NEI COLOMBARI COMUNALI	14
50	SERVIZIO DI CUSTODIA	14
	CAPO VIII COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO – DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	
51	STUDIO TECNICO PRELIMINARE	15
52	RELAZIONE TECNICO-SANITARIA ELABORATI GRAFICI	15
53	CONDIZIONI DEL TERRENO	15
54	ZONA EDIFICABILE DI RISPETTO	16
55	SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AD INUMAZIONE	16
56	ACQUA POTABILE – SCOLI SUPERFICIALI – MURO DI CINTA	16
	CAPO IX CAMERA MORTUARIA	
57	OBBLIGATORIETA'	16
58	CARATTERISTICHE	17
	CAPO X SALA PER AUTOPSIE	
59	CARATTERISTICHE	17
	CAPO XI OSSARIO COMUNE	
60	CARATTERISTICHE	17
	CAPO XII INUMAZIONE	
61	NATURA DEL SUOLO	17
62	SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DEI CAMPI CARATTERISTICHE DEI CIPPI	18
63	CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE	18
64	SEPOLTURA COMUNE DI MADRE E NEONATO	18
65	CASSA DI LEGNO	18
66	CASSE VIETATE	19
	CAPO XIII TUMULAZIONE	
67	TIPI	19
68	CARATTERISTICHE DEI LOCULI	19
	CAPO XIV CREMAZIONE	
69	PROGETTO DI COSTRUZIONE	20
70	TITOLARI DELLA VOLONTA' PER LA CREMAZIONE	20

71	AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	20
72	MODALITA' DELLA CREMAZIONE	20
73	CONSERVAZIONE DELLE CENERI	20
74	COLOMBAIO PER URNE E CINERARIO	21
75	TRASPORTO DELLE URNE	21
76	CONSEGNA DELLE URNE	21
	CAPO XV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
77	ESUMAZIONI ORDINARIE	21
78	MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA	21/22
79	ESUMAZIONI STRAORDINARIE	22
80	DIVIETI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE	22
81	ESTUMULAZIONI	22
82	ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	23
83	DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE	23
84	OGGETTI RECUPERABILI	23
	CAPO XVI RIFIUTI MATERIALI RESIDUI	
85	SMALTIMENTO RIFIUTI	23
86	MATERIALI RESIDUI	23/24
	CAPO XVII CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI	
87	PREVISIONI NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	24
	SEZIONE 1 NORME COMUNI	
88	LE CONCESSIONI	24
89	DIVIETO DI SPECULAZIONE	26
90	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE	26
	SEZIONE II CONCESSIONI PER INUMAZIONI	
91	CONCESSIONI PER INUMAZIONI	27
	SEZIONE III CONCESSIONI DI AREE PER TUMULAZIONI	
92	CONCESSIONE PER SEPOLCRO PRIVATO	27
93	CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'	27
94	AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA	28
95	PROGETTO E COSTRUZIONE DEL SEPOLCRO E DELLA CAPPELLA	28
	SEZIONE IV MANUTENZIONE DECADENZA E RINUNCIA	
96	MANUTENZIONE	29
97	DECADENZA DELLA CONCESSIONE	29
98	RINUNCIA DI CONCESSIONE	30
	SEZIONE V CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	
99	ALTEZZA E SUPERFICIE	31
100	RIVESTIMENTI E SERRAMENTI	31
101	NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE	31
102	PROGETTO	31
103	PERMESSO A COSTRUIRE	32
104	ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO	32
	SEZIONE VI LAVORI ED IMPRESE PRIVATI	
105	ORARIO E PERMESSO	32
106	CANTIERE	32/33
107	RESPONSABILTA' PER DANNI	33

	CAPO XVII PERSONALE COMUNALE	
108	DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI	33
108/BIS	PERSONALE DEL CIMITERO	33/34
109	NECROFORO - CUSTODE	34
109/BIS	REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	35
110	INTERRATORE	35
	CAPO XVIII POLIZIA INTERNA - CIMITERIALE	
111	APERTURA AL PUBBLICO	35
112	LIMITI DI ACCESSO E COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO - RESPONSABILITA'	36
113	RITI RELIGIOSI	37
114	DIVIETI PARTICOLARI	37
115	LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI	37
115/BIS	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	38
115/TER	CATALOGAZIONE TOMBE STORICHE	38
116	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO - DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA	38
117	ABROGAZIONE ED ALTRE NORME	39
118	NORME GENERALI	39
119	ENTRATA IN VIGORE	39